



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 23/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie, nonché degli oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 2.160,85.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce che:

- la commissione di intermediazione creditizia è stata riconosciuta in sede di perfezionamento del contratto e, remunerando esclusivamente attività che si esauriscono prima dell'erogazione del finanziamento, non può essere oggetto di restituzione;
- dal conteggio estintivo emerge che è stato decurtato dal debito residuo del finanziamento l'importo di euro 1.878,59 quali interessi non maturati sulle rate a scadere, di euro 186,48 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione post erogazione del prestito, nonché l'ulteriore importo di euro 194,94;
- la banca, sia in fase di riscontro al reclamo che in data 15 luglio 2020, sia in occasione della ricezione del presente ricorso, ha tentato di raggiungere, senza esito, una definizione conciliativa della controversia insorta interrogando in merito il soggetto che rappresenta il ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il 27 agosto 2020 ha effettuato un ulteriore rimborso in capo al ricorrente dell'importo di euro 1.011,55, comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo commissioni di istruttoria e delle spese amministrative non maturate, nonché del riconoscimento del premio assicurativo non goduto e degli interessi maturati dalla data del reclamo, oltre il rimborso del contributo di euro 20,00 sostenuto dal cliente per le spese del ricorso. Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*»), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»;
- «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";

- "la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:

(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Venendo al caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dal ricorrente nel 2013, in corrispondenza della rata n. 50, residuando così 71 ratei non goduti. Risulta, poi, il rimborso, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di euro 186,48 a titolo di commissioni per incasso rate. Non si può, invece, tenere conto ai fini restitutori dell'ulteriore rimborso di euro 194,94, erogato nella stessa sede, in quanto concernente le spese amministrative forfettarie; voce di costo, quest'ultima, non oggetto di richiesta da parte del ricorrente.

Infine, vi è evidenza agli atti del pagamento, successivamente alla presentazione del ricorso, della somma di euro 1.011,55, comprensivo dell'integrazione dei rimborsi già effettuati a titolo commissioni di istruttoria e delle spese amministrative non maturate, nonché del riconoscimento del premio assicurativo non goduto e degli interessi maturati dalla data del reclamo, oltre il contributo alle spese della procedura ABF, pari ad euro 20,00.

In base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa, che tiene conto dei rimborsi di cui sopra:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	5,00%					
Denominazione	% rapportata al TAN	36,52%						
<i>Commissioni di istruttoria</i>				960,00 €	Recurring	560,00 €		560,00 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				720,00 €	Up front	262,94 €		262,94 €
<i>Oneri assicurativi</i>				1.344,00 €	Recurring	784,00 €		784,00 €
<i>Rimborso in conteggio estintivo</i>				0,00 €		0,00 €	186,48 €	-186,48 €
<i>Rimborso erogato successivamente alla presentazione del ric</i>				0,00 €		0,00 €	991,55 €	-991,55 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								428,91 €

Alla luce di quanto sopra, pertanto, parte resistente va condannata a rifondere al cliente l'importo di euro 428,91, senza condanna alle spese di presentazione del ricorso, come detto sopra già corrisposte al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 428,91.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI